



Seduta del
17 FEB. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **17 febbraio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0009903 del 12.02.2015, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 0010785 del 17.02.2015 e rettificato con email di errata corrige del 17.02.2015:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e la dottoressa **Simonetta Ranalli**, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: sig. Domenico Di Simone.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA
30/15

REGOLAMENTI
6.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

17 FEB. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Clizia Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leonardi

REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI, PER IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE ETICA E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA. DECLARATORIA.

Il Presidente presenta per la discussione la relazione predisposta dal Settore Disciplinare Docenti – Ufficio Affari Penali e Disciplinari dell'Area Affari Legali. Si informa che, nella seduta del Senato Accademico del 20.01.2015, il Presidente ha reso noto di aver avviato - sulla base di una proposta avanzata dal suo Delegato per le attività e le unzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari, professor Massimo Brutti – la revisione dell'attuale regolamentazione in materia di procedimenti disciplinari.

Il Senato Accademico ne ha preso atto, rimanendo "in attesa della proposta specifica di rivisitazione dell'attuale regolamentazione" da sottoporsi a cura degli uffici competenti "in una prossima seduta".

Si premette che l'esigenza di una revisione è maturata sulla scorta di alcune criticità appalesatesi nel corso dell'attività disciplinare, in special modo riferite a parziali sovrapposizioni tra la disciplina etica e quella concernente gli aspetti sanzionatori disciplinari nei confronti dei docenti, alla determinazione dei tempi per l'avvio delle procedure e ad alcune interferenze e pregiudizialità tra i due aspetti, etico e disciplinare.

Ma si è anche resa opportuna nell'ottica di una semplificazione normativa e procedurale, informata a principi di trasparenza, distinzione di competenza e maggiore coerenza dell'intero sistema.

Una rilettura della complessiva normativa esterna e interna in materia di disciplina e di etica e la ricerca di una maggiore coerenza con il Codice etico e le attività della Commissione etica hanno condotto al testo finale che è stato oggetto di verifica congiunta tra il Delegato del Rettore e le Aree Affari Legali, Affari Istituzionali e Risorse Umane, per gli aspetti di rispettiva competenza.

La revisione è stata condotta anche sulla Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.03.2014.

Il Senato Accademico nella seduta del 10.02.2015 ha approvato il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, con contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni interne, con la seguente modifica evidenziata in rosso nel testo allegato parte integrante: All'art. 11, terzo rigo, prima della parola "violazioni" aggiungere la parola "gravi". Ha, altresì, preso atto della proposta di modifica della Declaratoria e invitato gli uffici competenti, di concerto con il professor Brutti, a recepire, ove possibile, nella suddetta Declaratoria, le osservazioni formulate nel corso del dibattito.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

17 FEB. 2015

4

Dott.ssa Maria Ester Scarano

Il Presidente sottopone, pertanto, a questo Consesso il testo del nuovo Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina e la bozza finale della proposta di modifica della Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare e lo invita a prendere atto del testo del nuovo Regolamento e ad approvare la proposta di modifica della Declaratoria.

Allegati parte integrante

- Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina - testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 10.2.2015 con delibera n. 42/15, presentato in sinossi con il testo precedentemente in vigore.
 - Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare presentato in sinossi con il testo precedentemente in vigore.

Allegati in visione:

- Delibera n. 42/15 del Senato Accademico, seduta del 10.2.2015.
 - D.R. n.1001 del 17.04.2014 di emanazione della Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare.



17 FEB. 2015

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 30/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 1592/1933 e più precisamente gli articoli 87, 88 e 89;
- Vista la Legge 240/2010;
- Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- Visto il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636 del 26.05.2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina - testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 10.2.2015 con delibera n. 42/15;
- Vista la propria presa d'atto del 7.05.2013;
- Vista la propria delibera 51/2014 del 18.03.2014;
- Visto il testo della vigente Declaratoria approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.03.2014 e emanata con D.R. n. 1001 del 17.04.2014;
- Esaminata la Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare proposta;

PRENDE ATTO

del nuovo testo del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, con contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni interne come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10.02.2015 (delibera n. 42/15);

- Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

di approvare la Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, che sarà allegata al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di

6-1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

17 FEB. 2015

**disciplina, con contestuale abrogazione della precedente approvata nella
seduta del 18.03.2014 e emanata con D.R. n. 1001 del 17.04.2014.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Simonetta Panalli

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari	Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del collegio di disciplina
<u>Nuovo Regolamento vigente emanato c/DR 1000 del 17.4.2014</u>	<u>Proposta prof. Brutti (2015)</u>
<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.</p> <p>Articolo 2 Sanzioni</p> <p>1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la censura; b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni. <p>2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità che tengano conto di reiterata inosservanza ai doveri accademici.</p> <p>3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni; 	<p>Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari, per comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e tali da ledere la dignità e la credibilità della funzione docente e l'immagine pubblica dell'istituzione universitaria. Stabilisce inoltre le modalità di deferimento alla Commissione etica, per condotte che violino il Codice etico, le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonché i modi di costituzione e di funzionamento del Collegio di disciplina.</p> <p>Art. 2 Sanzioni</p> <p>1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) la censura; - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; - c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni; <p>2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari</p> <p>3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente (ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera d, del Testo

<ul style="list-style-type: none"> - al grado di disservizio o di pericolo correlato alla importanza, visibilità istituzionale della funzione rivestita; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla funzione; - al comportamento complessivo del docente anche tenuto conto della commissione di più illeciti disciplinari derivanti dalla medesima condotta nonché dei precedenti disciplinari del medesimo docente. <p>4. Gli effetti della sanzione disciplinare rilevano ai fini di aggravamento e/o di recidiva nell'ambito del quinquennio dal termine della sanzione, fatti salvi i più gravi effetti e le pene accessorie di cui al successivo art. 3, comma 3 del presente Regolamento.</p>	<p>unico);</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata. <p style="text-align: center;">Art. 3 Condotte sanzionabili</p> <p>1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.</p> <p>2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice Etico dell'Università alle quali sia attribuita rilevanza disciplinare e quelle specificamente indicate dalla legge.</p> <p>3. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri d'ufficio in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.</p> <p>3 bis. Per "grave insubordinazione" si intende l'inosservanza ripetuta ai doveri d'ufficio nonché l'inosservanza di norme</p>
---	---

<p>inerenti lo stato giuridico o di disposizioni nonché l'inerzia colpevole rispetto a doveri d'ufficio, protrattasi nel tempo pur a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione.</p> <p>4. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un massimo di un anno le condotte accertate di "grave insubordinazione" nei confronti dell'Istituzione o dei relativi Organi istituzionali di vertice o in pregiudizio di altri docenti, di studenti, di personale tecnico amministrativo, nonché di terzi, realizzate, in via esemplificativa e non esaustiva attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) violazioni di leggi e regolamenti disciplinanti l'ufficio o la funzione ricoperta; b) violazioni dei principi di cui al vigente Codice Etico segnalate al Collegio di disciplina per l'adozione dei provvedimenti disciplinari; c) atti, in genere, che ledano la dignità e l'onore del professore, quale soggetto attivo che denigri la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi. <p>5. Tali condotte hanno rilevanza come fattispecie perseguitibili ai fini disciplinari anche se perpetrare in pregiudizio dell'immagine e/o del prestigio dell'Istituzione universitaria, quale comunità di docenti.</p> <p>6. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita dell'anzianità di servizio per il tempo della sua durata.</p> <p>Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione, a prescindere dalla durata di essa, incorre, quale sanzione accessoria, nella interdizione da incarichi istituzionali</p>	<p>3. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno le condotte di "grave insubordinazione" rispetto ai doveri d'ufficio, tali da recare pregiudizio ad altri docenti, a studenti o al personale tecnico-amministrativo, anche attraverso atti abusivi o vessatori (in particolare gli atti di cui al Codice di condotta contro le molestie sessuali - Decreto rettorale n. 405 del 08.8.2005), o comunque tali da ledere in misura rilevante la dignità e la credibilità della funzione docente.</p> <p>4. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, nonché la perdita dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione.</p> <p>5. Per il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione è disposta, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia eletti, sia derivanti da nomine di competenza del Rettore. Il collegio di disciplina, che decide la sanzione, può graduare il periodo di interdizione fino ad un massimo di dieci anni.</p>
---	---

universitari come previsto dalla legge. Il Collegio che commina la sanzione può graduare il periodo di ineleggibilità fino ad un massimo di 10 anni; conseguentemente in tale periodo detto docente non può essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o di Scuola o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.

6. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni è disposta per i comportamenti di più grave insubordinazione rispetto ai doveri d'ufficio, che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente, e comunque all'istituzione universitaria.

7. La responsabilità per le violazioni del Codice etico, o per le violazioni disciplinari, qualora riguardino docenti a contratto, danno luogo, a seconda della gravità ed in base alle procedure previste dagli articoli 4,5,7, alla sanzione della censura, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per inadempimento.

Art. 4

Deferimento alla Commissione Etica

1. Il Rettore (o il Suo delegato) può inviare le segnalazioni a lui pervenute di comportamenti che gli appaiano tali da violare il Codice Etico (decreto rettorale 23.5.2012) alla Commissione Etica, per gli accertamenti e le determinazioni di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto rettorale sopra citato.

2. Se nelle segnalazioni direttamente inviate alla Commissione Etica (come previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del Codice Etico) o nell'accertamento e nella verifica che essa svolge (ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo 4) emergono fatti di rilievo disciplinare che non siano stati già segnalati al Rettore (o il Suo delegato), il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione al Rettore (o il Suo delegato), per l'esercizio dei suoi poteri in materia disciplinare.

3. Qualora la Commissione ritenga che vi siano profili rilevanti dal punto di vista della violazione dei principi del Codice Etico tali da non integrare anche gli estremi di provvedimenti disciplinari ne dà comunicazione al Rettore (o il Suo delegato) affinché sottoponga la questione al Senato Accademico che dovrà pronunciarsi a norma dello Statuto (art. 4. Comma 7 del Codice Etico)

<p>Articolo 4</p> <p>Il Collegio di disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall’incarico di componente</p> <p>1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.</p> <p>2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d’impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all’ateneo rispetto a quella interna. Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.</p> <p>3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.</p> <p>5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, in caso di impedimento, subentra al Presidente in tutte le attività.</p>	<p>Art. 6</p> <p>Il Collegio di disciplina. Funzioni, composizione, durata del mandato, casi di astensione</p> <p>1. Il Collegio di disciplina, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore (RD 31.8.1933, n. 1592).</p> <p>2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in servizio ed in regime di tempo pieno. È garantita la prevalenza di componenti esterni all’ateneo rispetto a quelli interni. Essi sono designati dal Senato Accademico, secondo le modalità previste dall’articolo 8, commi 2 e 3 dello Statuto.</p> <p>3. Il Collegio svolge le attività istruttorie di accertamento e verifica previste dall’articolo 8, commi 1 e 6 dello Statuto. Entro trenta giorni formula la propria deliberazione in ordine ai fatti contestati ed alla proposta di sanzione avanzata dal Rettore. Esso opera come organo indipendente, secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>4. La prima convocazione del Collegio, dopo la nomina dei componenti, spetta al professore ordinario più anziano. Nella prima riunione è eletto il Presidente del Collegio, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Questi designa un vice-presidente che, ove necessario, lo sostituisce negli atti di sua competenza.</p> <p>5. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; a lui spetta convocare il collegio ed organizzarne i lavori; la convocazione è inviata ai componenti con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza,</p>
---	---

<p>6. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.</p> <p>7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.</p> <p>8. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.</p> <p>9. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.</p> <p>10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	<p>almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvi i casi eccezionali di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.</p> <p>6. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.</p> <p>7. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.</p> <p>8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>9. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; - b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. <p>10. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal professore ordinario più anziano.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 Avvio del procedimento disciplinare</p> <p>1. Il Rettore (o il Suo delegato) promuove l'azione disciplinare, qualora ravvisi nei fatti di cui è venuto a conoscenza elementi di rilevanza tale da ipotizzare una responsabilità disciplinare. In questo caso non vi è segnalazione alla Commissione Etica.</p> <p>2. Il procedimento disciplinare viene avviato sulla base di segnalazioni o esposti in forma scritta, di provvedimenti giudiziari, di segnalazioni inviate dal Presidente della Commissione Etica, o di notizie comunque acquisite, relative a comportamenti sanzionabili.</p>

<p><i>ovvero attraverso segnalazioni in via telematica;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali;</i> - <i>segnalazioni provenienti dalla Commissione Etica.</i> <p>3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata,</i> b) <i>audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario,</i> c) <i>acquisizioni testimoniali, se ritenute utili,</i> d) <i>formulazione definitiva di addebito.</i> <p>4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla compiuta conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, ovvero</i> b) <i>inviare gli atti al Collegio di disciplina formulando proposta motivata, ovvero</i> c) <i>se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica ovvero</i> d) <i>irrogare la sanzione della censura, entro i trenta giorni successivi.</i> <p>5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.</p>	<p>3. Avuta notizia dei fatti, il Rettore (o il Suo delegato) dà avvio al procedimento disciplinare mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) iniziale contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni (il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata); - b) audizione dell'interessato, su sua richiesta, o se il Rettore (o il Suo delegato) lo ritenga necessario - c) eventuali acquisizioni testimoniali. <p>4. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, sulla base delle acquisizioni ottenute, il Rettore (o il Suo delegato) può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) escludere l'esistenza di una responsabilità disciplinare e dichiarare chiuso il procedimento; - b) irrogare, con provvedimento motivato, la sanzione della censura; - c) qualora ritenga che l'addebito disciplinare possa dar luogo ad una sanzione più grave della censura, inviare gli atti al Collegio di disciplina, per gli accertamenti previsti dall'articolo 8 dello Statuto, con una proposta motivata di sanzione e dando contestualmente avviso della propria decisione all'inculpato.
<p>Articolo 6 Collegio di disciplina: attività</p> <p>1. Il Presidente del Collegio di disciplina, acquisita la</p>	<p>Art. 7 Attività del Collegio di disciplina</p> <p>1. Acquisiti gli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato) e la proposta</p>

<p>documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche.</p> <p>2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e l'escussione di testi, oltre che dell'inculpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di disciplina.</p> <p>3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione, deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione.</p> <p>4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.</p> <p>5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'inculpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di</p>	<p>motivata di sanzione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c, il Presidente del Collegio avvia le attività istruttorie di accertamento e di verifica in ordine all'addebito disciplinare, con il supporto del competente settore dell'Area Affari Legali, disponendo, se necessario, perizie di esperti, ai fini dello svolgimento di specifiche indagini.</p> <p>2. Nel corso delle attività svolte dal Collegio di disciplina, sono previste l'audizione del Rettore o del suo Delegato, l'escussione dell'inculpato e di eventuali testi. L'inculpato ha il diritto di essere sentito; può essere assistito da un collega o da un avvocato; può presentare al Collegio controdeduzioni relative all'addebito o memorie scritte.</p> <p>3. Il Presidente del Collegio dispone la convocazione dell'inculpato a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a ricezione certa, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta.</p> <p>4. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.</p> <p>5. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività istruttoria ed esprime, di regola entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato), la propria decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'inculpato ed alla sanzione da irrogare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. Il Collegio può deliberare il proscioglimento dell'inculpato. Se il Collegio ritiene che vi siano state violazioni del Codice Etico, il Presidente invia gli atti alla Commissione Etica, dando contestualmente al Rettore (o il Suo delegato) comunicazione scritta di tale invio.</p>
--	--

<p>disciplina può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proporre l'archiviazione, ovvero b) proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero c) rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, ovvero d) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore. <p>7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.</p> <p>8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. <p>9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione, organo competente all'irrogazione delle sanzioni, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p> <p>11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un</p>	<p>6. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.</p> <p>7. Formulata la decisione del Collegio, il Presidente ne dà notizia all'inculpato e, successivamente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della decisione e dei relativi atti, irroga la sanzione o dispone il proscioglimento dell'inculpato, conformemente alla deliberazione conclusiva del Collegio di disciplina. Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Amministrazione in composizione ristretta, presieduto dal Pro-Rettore vicario, senza la partecipazione del Rettore e senza le rappresentanze studentesche.</p> <p>9. I termini previsti per il procedimento davanti al Collegio di disciplina e per il relativo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei precedenti commi 5 e 8, sono sospesi durante le operazioni di</p>
--	---

quinquennio.

Art.7

Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.
2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.
3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8

Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude di norma, nel reciproco interesse delle parti, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.
2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui

costituzione e rinnovo di questi organi, finché essi non riprendano il loro regolare funzionamento.

10. I termini previsti dal comma 5 possono essere sospesi per esigenze istruttorie, complessivamente per non più di due volte. Ciascuna sospensione non può superare i sessanta giorni. Comunque, il procedimento disciplinare si estingue se il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 8, non interviene entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8

Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono dalla titolarità dell'incarico, **con delibera del Senato Accademico**, ove siano stati assenti ingiustificatamente, per tre volte, anche non consecutive **e non abbiano comunicato tempestivamente l'assenza, così precludendo la partecipazione dei membri supplenti, con pregiudizio per la funzionalità del Collegio.**
2. La decadenza di un componente può essere disposta in via cautelare, **qualora a suo carico vi sia stata la segnalazione di fatti di rilievo disciplinare**. In questo caso, l'adozione della misura cautelare e l'intera attività istruttoria sono di competenza del Collegio (senza la partecipazione del componente a cui la segnalazione si riferisce). Il Collegio trasmette la propria deliberazione conclusiva e gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, che provvede ai sensi dell'articolo 7 comma 8.

all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9

Sospensione del termine

1. I termini di durata di cui al precedente articolo 8 sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. I termini procedurali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.
3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10

Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea" o altre strutture sanitarie convenzionate, per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è soggetto nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio alle sanzioni previste previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

Art. 11

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettoriale le

Art. 11

Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie

- 1.Al personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico Umberto I^a e Sant'Andrea o altre strutture sanitarie convenzionate, per le gravi violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 14 del Decreto Legislativo n. 517 del 1999.

Art. 9

Deroga

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, ogni segnalazione

eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.

Articolo 12

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione.
3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.

Articolo 13

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza.
2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della

relativa ad ipotesi di addebito a carico del Rettore (o il Suo delegato) viene inviata al Senato Accademico, che dispone in merito, eventualmente investendo il Collegio di disciplina e tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Art. 10

Sospensione cautelare nel procedimento disciplinare

1. Il docente sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per decisione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica

interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 6.

Articolo 14

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale.
2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p..

dell'istituzione universitaria.

Art. 12

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Non è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare né alcun genere di proroga, se a carico del professore o ricercatore è esercitata per i medesimi fatti l'azione penale.
2. Qualora il Rettore (o il Suo delegato) abbia avuto notizia di un procedimento penale a carico di un professore o ricercatore, solo dopo la sentenza di condanna definitiva, promuove comunque l'azione disciplinare. I termini decorrono dal momento in cui ha avuto notizia della sentenza.
3. Gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel procedimento disciplinare sono regolati dall'articolo 653 c.p.p.
4. Il professore o ricercatore sottoposto a procedimento penale, nei confronti del quale sia stata disposta una misura cautelare personale, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio in via cautelare, su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per deliberazione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. Con la stessa procedura si effettua la revoca della sospensione cautelare, ove ne siano venuti meno i presupposti.
5. Quando il professore o ricercatore è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, il Rettore (o il Suo delegato) può chiedere al Collegio di disciplina di decidere la sospensione cautelare dall'ufficio e dallo stipendio.
6. Il professore o ricercatore sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile

<p>Articolo 15</p> <p>Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.</p> <p>2. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari.</p> <p>3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti.</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettoriale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.</p> <p>L'originale del Decreto Rettoriale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.</p>	<p>ovvero qualora nei suoi confronti sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore.</p> <p>Art. 13</p> <p>Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.</p> <p>2. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvedere alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate, in ordine cronologico e progressivo, le sanzioni irrogate ed i relativi destinatari.</p> <p>3.Tutti i provvedimenti disciplinari sono emanati e notificati dall'Ufficio Personale Docenti e notificati ai soggetti interessati: una copia è destinata all'inserimento nel fascicolo del docente destinatario della sanzione. Una copia è trasmessa al settore competente dell'Area Affari Legali per l'acquisizione al Registro ci cui al precedente comma.</p> <p>4.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti.</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettoriale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.</p> <p>L'originale del Decreto Rettoriale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.</p>
---	--

<p>PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI</p> <p>DECLARATORIA DELLE CONDOTTE ATTIVE E/O OMISSIVE PASSIBILI DI RILIEVO DISCIPLINARE (<i>testo vigente</i>)</p> <p>1. Censura – rimprovero scritto (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: inosservanza dell'orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea; assenza alle riunioni degli organi collegiali previsti in ragione del proprio status (e non per mandato elettivo) senza giustificato motivo per almeno un terzo delle sedute previste, etc.; -assenza di risposta nei termini stabiliti specificamente a richieste di dati per rendicontazioni riferite ad attività didattiche e/o ad attività di ricerca, inattività scientifica e/o pubblicistica; - inosservanza e/o condotte elusive di disposizioni, ordini di servizio, circolari nonché di disposizioni organizzative di attività istituzionali; - violazioni del Codice etico dell'Università nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi laddove presentino profili di rilevanza disciplinare. <p>La sanzione della censura, nelle fattispecie previste, postula che le stesse siano state oggetto di previo richiamo scritto (anche inviato attraverso l'indirizzo e.mail istituzionale) da parte del soggetto competente, che sia stato disatteso immotivatamente.</p> <p>2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art. 89 R.D. 31/8/1933 n. 1592)</p> <p><u>2a) Sospensione fino a 1 mese</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - infrazioni già oggetto di censura, se 	<p>PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI</p> <p>DECLARATORIA DELLE CONDOTTE PASSIBILI DI RILIEVO DISCIPLINARE. (<i>testo proposto</i>)</p> <p>1. Censura – rimprovero scritto (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: inosservanza dell'orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea; assenza alle riunioni di tutti gli organi collegiali <i>di cui il docente fa parte in ragione del proprio status</i> (e non per mandato elettivo) senza giustificato motivo, <i>per almeno un terzo delle sedute previste su base triennale</i>; -assenza di risposta nei termini stabiliti a richieste di dati per rendicontazioni riferite ad attività didattiche e/o di ricerca, <i>anche a seguito di sollecitazioni</i>; - <i>inattività scientifica per un periodo di quattro anni</i>; - inosservanza di disposizioni, ordini di servizio, circolari relative ad attività istituzionali. <i>- ipotesi non gravi di condotta irregolare o contrastante con la dignità e la credibilità della funzione docente.</i> <p>2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art. 89 R.D. 31/8/1933 n. 1592)</p> <p><u>2a) Sospensione fino a 1 mese</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - infrazioni già oggetto di censura, se
--	---

<p>ulteriormente ripetute.</p> <p>2b) Sospensione da 1 a 4 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte e/o comportamenti di cui al punto 2a) ove arrechino discredito o pregiudizio all'Istituzione universitaria; - atti in genere che ledano la dignità o l'onore del "professore" [inteso quale funzione docente], condotte lesive della dignità e dell'onore di colleghi e/o studenti e/o a terzi nell'esercizio della funzione; - condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale. <p>2c) Sospensione da 5 a 8 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status o alla funzione docente, e/o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale inferto all'Istituzione universitaria e/o del danno all'immagine e/o alla reputazione, anche per effetto della risonanza mediatica della circostanza disciplinarmente perseguita; - condotte di cui alle precedenti previsioni (sub lettere 2a, 2b, 2c) connotate da abitualità dichiarata dal soggetto competente; - atti in genere che, comunque, ledano la dignità e l'onore della "funzione docente", quale soggetto attivo che denigra la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi; - condotte soggette ad accertamento penale non ancora passato in giudicato, al di fuori del nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita (es. reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio, e/o lesivi dell'onore e della reputazione) con qualsiasi mezzo commessi, qualora recanti danno patrimoniale e/o discredito alla reputazione dell'Università di appartenenza o alla funzione docente. 	<p>ulteriormente ripetute.</p> <p>2b) Sospensione da 1 a 4 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamenti ripetuti di cui al punto 2a), tali da arrecare discredito all'Istituzione universitaria; - atti che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente; - condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale. <p>2c) Sospensione da 5 a 8 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status o alla funzione docente, e/o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale o del rilevante discredito inferto all'Istituzione universitaria; - condotte di cui alle precedenti previsioni (sub lettere 2a e 2b) connotate da abitualità accertata in sede di procedimento disciplinare; - atti abusivi o vessatori che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente (in particolare gli atti di cui al Codice di condotta contro le molestie sessuali- Decreto rettorale 8.8.2005).
---	--

2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno

- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933, soggetti ad accertamento penale non ancora passato in giudicato e che costituiscano espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinamente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni, concorsi, carriere etc.) reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio (es. distrazione di fondi) ancorché reintegrati, e/o lesivi dell'onore e della reputazione con qualsiasi mezzo commessi.

3) Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592).

- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933, oggetto di accertamento con sentenza penale definitiva, allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale, ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinamente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni, concorsi, carriere, etc.);
 - fatti e/o condotte che abbiano pregiudicato irrimediabilmente, per gravità intrinseca, e/o per il pregiudizio economico e/o d'immagine, il rapporto di fiducia dell'Istituzione nel docente incolpato, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte ovvero anche in costanza di accertamento penale delle stesse.

La presente Declaratoria entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettoriale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.

L'originale del Decreto Rettoriale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.

2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno

- condotte ed atti di cui ai precedenti punti 2b) e 2c), quando - per il grado di reiterazione o per le circostanze che li caratterizzano - siano ritenuti di maggiore gravità.

3) Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592).

- comportamenti che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, con grave violazione delle regole relative ai doveri d'ufficio, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente e comunque all'Istituzione universitaria;
 - condotte ed atti anche estranei all'esercizio delle funzioni istituzionali, che siano in irrimediabile contrasto con la dignità e la credibilità della funzione docente, valutati a prescindere dalla loro rilevanza penale;

La presente Declaratoria entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettoriale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza. L'originale del Decreto Rettoriale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.